

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1699

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

dal **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(FRATTINI)

e dal **Ministro dell'interno**

(BRANCACCIO)

(V. Stampato Camera n. 2393)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 maggio 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore de-
gli enti locali in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali**

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 1° ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, e 8 febbraio 1995, n. 33.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1995, N. 106

All'articolo 2:

al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, a un apposito ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale, avvalendosi delle strutture tecnico-logistiche dell'assessorato al personale o dell'assessorato preposto. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, tale ufficio trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. Qualora l'ufficio di cui al presente comma non sia in grado di espletare gli adempimenti di cui al medesimo comma, la comunicazione è effettuata, su richiesta dell'ufficio stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che espletterà le funzioni mediante la medesima procedura prevista dal presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 11, primo e secondo periodo, la cifra: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;

al comma 1, capoverso 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in deroga ai limiti di età, mediante concorso riservato sui posti disponibili»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

3-ter. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico del loro bilancio, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quinta».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare).
- 1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli» sono soppresse.

All'articolo 6:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui all'articolo 17, comma 1».

L'articolo 7 è soppresso.

Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonchè di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati)

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali

Articolo 1.

(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati è compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Articolo 2.

(Disposizioni relative alle procedure di mobilità)

1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. - *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiara-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Disposizioni relative alle procedure di mobilità)

1. *Identico:*

«Art. 16-bis. - *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).* - 1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

ranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Articolo 3.

*(Disposizioni relative agli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, **a un apposito ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale, avvalendosi delle strutture tecnico-logistiche dell'assessorato al personale o dell'assessorato preposto.** Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, **tale ufficio,** trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione. **Qualora l'ufficio di cui al presente comma non sia in grado di espletare gli adempimenti di cui al medesimo comma, la comunicazione è effettuata, su richiesta dell'ufficio stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che espletterà le funzioni mediante la medesima procedura prevista dal presente articolo.**

Articolo 3.

*(Disposizioni relative agli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. *Identico:*

«11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a **15.000** abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a **15.000** abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo

(Segue: Testo del decreto-legge)

determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità. **I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in deroga ai limiti di età, mediante concorso riservato sui posti disponibili».**

2. *Identico.*

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis. **Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conclusesi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.**

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

3-ter. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico del loro bilancio, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quinta.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Validità delle graduatorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Articolo 5.

(Procedure concorsuali)

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Articolo 6.

(Numero degli assessori)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3-bis.

(Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare)

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 4.

(Validità delle graduatorie)

Identico.

Articolo 5.

(Procedure concorsuali)

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Articolo 6.

(Numero degli assessori)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.».

Articolo 7.

*(Fondo di solidarietà per il personale
cui è concessa l'aspettativa sindacale)*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - FRATTINI - BRANCACCIO

Visto, *il Guardasigilli*: Mancuso.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane **di cui all'articolo 17, comma 1».**

Soppresso.

